

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1322 del 05/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA SCROCCHI ROBERTO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO VACCHE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), VIA CANTACUCCO (PODERI CATAUCCO E CASA NUOVA).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1318 del 03/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA SCROCCHI ROBERTO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO VACCHE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), VIA CANTACUCCO (PODERI CATAUCCO E CASA NUOVA).**

**LA DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza della Ditta SCROCCHI ROBERTO trasmessa dal SUAP del Comune di Rottofreno alla Provincia di Piacenza con nota PEC del 21/1/2015 prot. n. 612 (prot. prov.le n. 3639 di pari data) con la quale viene richiesta l'A.U.A. per l'attività di "allevamento vacche da latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, via Cantacucco (podere "Cantacucco" e "Casa Nuova"). Tale istanza è stata avanzata dalla Società in parola per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 ad effettuare le emissioni in atmosfera. La Ditta ha dichiarato in proposito che non sono intervenuti cambiamenti nella situazione emissiva autorizzata dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 9/5/2012 n. 866 (nell'ambito del Provvedimento Unico n. 3 del 22/5/2012 del SUAP del Comune di Rottofreno);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006. La Ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla comunicazione n. 13772 del 5/8/2014 (trasmessa alla Provincia ai sensi della L.R. 4/2007);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

**VISTA la seguente documentazione**

- verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 11 Giugno 2015 per l'esame dell'istanza della Ditta "Scrocchi Roberto", conferenza conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa;
- integrazioni documentali pervenute alla Provincia in data 10 e 11 settembre 2015 ( Prot. n° 55624, 55627,55654)
- nota del 02.11.2015 (Prot. Prov.le n° 64929 in pari data) con la quale la Ditta in parola, preso atto della necessità di presentare una variante al Permesso Di Costruire (P.D.C.) n° 15/2012 e successive varianti e modifiche, ha chiesto una sospensione della valutazione dell'istanza, fino alla data del 15.11.2015;
- nota del 15.11.2015 (Prot. Prov.le n. 68052 del 16/11/2015) con la quale la Ditta in parola ha fornito ulteriori integrazioni;
- verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 16/12/2015, durante la quale il proponente ha richiesto la sospensione del procedimento in itinere per poter rielaborare le scelte progettuali proposte a fronte di riconosciute difficoltà tecniche in ordine alla fattibilità (in particolare della copertura della platea), proposta accolta dalla conferenza stessa che ha rinviato a nuova seduta l'esame della pratica;

**Preso atto che** la potenzialità complessiva dell'allevamento di cui viene chiesta l'autorizzazione è la seguente:

Stalle denominate "**Casa Nuova**"

TIPOLOGIA	N. CAPI
lattifere	628
rimonta	100
vitelli	196

Stalle denominate "**Cantacucco**"

TIPOLOGIA	N. CAPI
rimonta	242

**RICHIAMATE INTEGRALMENTE** le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi che nella seduta del 4/4/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento ed esaminati tutti gli elaborati progettuali depositati - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta SCROCCHI ROBERTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

**RICHIAMATE** altresì le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SCROCCHI ROBERTO (C.F. SCRRRT68P15G535L)- avente sede legale in Comune di Rottofreno, via Cantacucco n. 3 - per l'attività di "allevamento vacche da latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, via Cantacucco (poderi "Cantacucco" e "Casa Nuova"). La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:
- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
  - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati da personale a tal fine individuato;
  - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare la dispersione degli stessi quali appositi silos od appropriate coperture;
  - d) le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
  - e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente si dovrà provvedere all'impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera e alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
  - f) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
  - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;
  - h) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
3. **di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) le opere di adeguamento dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici alle disposizioni di cui al Reg.to Reg.le n. 1/2016 **dovranno essere completate e collaudate entro il 31.10.2016;**
  - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
  - c) deve essere installato un sistema di misura dell'effettivo consumo di acqua nell'area di mungitura (contatore volumetrico) e i dati ricavati dovranno essere registrati e mantenuti a disposizione di eventuali controlli;
4. **di impartire** - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - **per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel canale di proprietà che recapita nel Torrente Tidone le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche;
  - b) il pozzetto d'ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione, prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore, dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui scaricati;
  - c) l'area interessata dall'impianto di depurazione dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
  - d) venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sopra citato sistema di trattamento, prevedendo, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. Dovranno inoltre essere asportati periodicamente i fanghi sia dal depuratore biologico a fanghi attivi che dalle fosse biologiche;

- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) in caso di interruzione o disfunzione sull'impianto di trattamento o sulla condotta fognaria, dovrà esserne data immediata comunicazione (anche a mezzo fax: 0523-883654) allo scrivente Servizio ed al Comune di Rottofreno, segnalando la natura dell'inconveniente ed i provvedimenti adottati. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione dell'avvenuto ripristino della normale funzionalità;
- g) i rifiuti di risulta derivanti dalla gestione e dal trattamento delle acque reflue nonché dalla pulizia delle condotte fognarie e dei pozzetti dovranno essere conferiti a Ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo.

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico richiamati nelle premesse;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Regolamento Regionale n. 1/2011 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, costituendo modifiche non sostanziali ex art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**